

Corte di giustizia di II grado Friuli Venezia Giulia si conforma alle decisioni della Cassazione

Proroghe Covid, date perentorie

Per la notifica non è possibile utilizzare gli 85 giorni extra

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Termine perentorio per la notifica degli atti impositivi per i quali il termine decadenza scadeva nel periodo della pandemia da Covid-19 (2020). Il detto termine non è affatto estendibile di ulteriori ottantacinque giorni, come disposto da norma anteriore e generale e, quindi, il termine ultimo rimane fissato al 28/02/2022.

Così la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Friuli Venezia Giulia – sezione I – nella sentenza n. 302/2025, depositata lo scorso 2/10/2025, e avente ad oggetto alcuni avvisi di accertamento posti a carico di un contribuente ai fini dell'imposizione diretta (Irpef e addizionali) del periodo d'imposta 2016, dopo l'accoglimento del ricorso in primo grado.

Si ricorda, innanzitutto, che ai sensi dell'art. 157 del dl 34/2020 (decreto "Rilancio"), salvi casi di urgenza, gli accertamenti relativi agli atti impositivi scadenti nel periodo intercorrente tra l'8/03/2020 e il 31/12/2020 dovevano essere emessi entro il 31/12/2020 e notificati dall'1/03/2021 al 28/02/2022.

Per espressa previsione delle disposizioni appena richiamate non si doveva tenere conto dell'ulteriore proroga degli ottantacinque giorni, di cui al comma 1 dell'art. 67 del dl 18/2020, che si doveva ritenere, in questo caso, totalmente assorbita.

Sul tema, la Suprema Corte (Cassazione, senten-

ze nn. 17668/2025, 1630/2025 e 960/2025) aveva già affermato che il citato art. 157 del dl 34/2020 si pone come norma speciale rispetto all'art. 12 del d.lgs. 159/2015, per cui le proroghe previste da quest'ultima disposizione non possono operare.

Il detto principio è stato utilizzato, in particolare, nelle controversie in tema di termini per la notifica delle cartelle di pagamento per le quali gli uffici finanziari hanno tentato di cumulare diverse proroghe introdotte dalla legislazione emergenziale.

Pertanto, la sospensione degli ottantacinque giorni non opera più a decorrere dal 31/12/2025, ai sensi dell'art. 22 del dlgs 81/2025, con la conseguenza che, in ossequio al dettato letterale, si ritiene che solo per le annualità in scadenza dal 31/12/2025 in poi la proroga cessi di operare, dove ancora applicabile, anche per effetto del cumulo con altre disposizioni di proroga.

La commissione adita, della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia, è andata sul solco tracciato dalla Suprema Corte e ha affermato che il termine per la notifica degli atti impositivi, per i quali la decadenza scadeva nel 2020, resta fissato "inderogabilmente" al 28/02/2022 dall'art. 157 dl 34/2020.

Il detto termine, per la commissione, non risulta ulteriormente estendibile tramite l'applicazione della sospensione di ottantacinque giorni prevista da una nor-

ma precedente e generale, in applicazione del principio generale "lex specialis derogat legi generali".

In effetti, il citato art. 157 del 34/2020, disciplinando la sorte degli atti in scadenza nel 2020, costituisce una norma speciale che prevale sulla sospensione generica dell'art. 67 del dl 18/2020 (decreto "Cura Italia") convertito nella legge 27/2020, con la conseguenza che la norma speciale ha, di fatto, 'assorbito' e superato la precedente sospensione di ottantacinque giorni.

Quindi, l'Amministrazione finanziaria non può sommare i due benefici per estendere ulteriormente i propri poteri accertativi con la conseguenza che lo spazio applicativo della proroga, introdotta dal comma 1 dell'art. 67 del dl 18/2020, non può riguardare che il tempo in essa considerato ovvero le scadenze maturanti al 31/12/2020.

Per esempio, se il termine per notificare la cartella di pagamento risulta già prorogato dal comma 3 dell'art. 157 del dl 34/2020 o dal comma 4-bis dell'art. 68 del dl 18/2020, la cartella notificata oltre il termine già prorogato non potrà essere ritenuta notificata tempestivamente in applicazione né del comma 1, né del comma 2 dell'art. 12 del dlgs 159/2015.

— © Riproduzione riservata —

